

D.G.R. 4 aprile 2000 n. 1312

L. r. 28.12.1999 n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita”.  
Direttive regionali.

L’Assessore all’Economia Floriano Pra riferisce quanto segue in materia di commercio.

Come è noto, il Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 di riforma del commercio, in materia di orari degli esercizi commerciali ha demandato alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi in cui i commercianti possano stabilire gli orari di apertura e chiusura dei propri esercizi in deroga alle norme generali sugli orari commerciali, previste dall’art.11 del citato Decreto Legislativo.

La nostra Regione, con la legge 28 dicembre 1999, n.62, ha delegato tale individuazione alle Province ritenendole gli Enti posti nella migliore condizione per l’individuazione dei Comuni turistici e delle città d’arte in quanto più vicine, non solo in senso geografico, alle realtà ed alle esigenze specifiche dei Comuni e del loro territorio.

La legge di delega ha peraltro previsto diversi criteri cui le Province devono attenersi al fine dell’individuazione dei vari Comuni.

Nell’elaborazione dei provvedimenti sono state evidenziate dalle Province alcune difficoltà interpretative ed applicative e pertanto si ritiene necessario, soprattutto al fine di consentire l’emanazione di criteri omogenei tra le diverse Province, emanare alcune disposizioni che mirano a dissolvere i dubbi interpretativi ed a garantire così un’applicazione uniforme in tutto il territorio regionale della nuova legge.

Tali disposizioni sono contenute nell’allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante.

L’Assessore alle Politiche di sviluppo dell’Economia, Floriano Pra, sottopone alla Giunta il presente provvedimento.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udito il relatore Assessore Floriano Pra, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 di riforma del commercio che attribuisce competenza alle Regioni nell'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi al fine di stabilire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in deroga alle norme generali sugli orari commerciali;

Vista la l.r. 28.12.1999 n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".

Considerata la necessità di emanare alcune direttive alle Province, in qualità di ente delegante, per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste dalla citata l.r. 62/1999

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le direttive alle Province in qualità di ente delegante, per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste dalla l.r. 62/1999, allegata al presente provvedimento di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Gianfranco Zanetti

**IL PRESIDENTE**  
On.Dott.Giancarlo Galan

L.R. 28.12.1999, N. 62 “INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA”. DIRETTIVE REGIONALI

Come è noto, il Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 di riforma del commercio, in materia di orari degli esercizi commerciali ha demandato alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi in cui i commercianti possano stabilire gli orari di apertura e chiusura dei propri esercizi in deroga alle norme generali sugli orari commerciali, previste dall'art.11 del citato Decreto Legislativo.

La Regione, con la legge 28 dicembre 1999, n.62, ha delegato tale individuazione alle Province ritenendole gli Enti posti nella migliore condizione per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte in quanto più vicine, non solo in senso geografico, alle realtà ed alle esigenze specifiche dei Comuni e del loro territorio.

L'elemento principale che deve essere chiaramente sottolineato, anche al fine di ridurre le questioni fino ad ora sorte sull'applicazione della legge regionale è il fatto che l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica o delle città d'arte è effettuata solo al fine di consentire la deroga alla chiusura domenicale e festiva per i negozi prevista dall'art.12 del D.Lgs.114/98.

L'individuazione effettuata (o negata) dalle Province ai fini della legge regionale e del citato D.Lgs. 114/1998 non determina infatti alcuna altra conseguenza o effetto o qualifica costitutiva per i Comuni.

Va comunque ricordato che restano valide in tutti i Comuni del Veneto le deroghe alla chiusura domenicale per diverse tipologie di negozi espressamente previste dall'art.13 di tale Decreto legislativo.

Art.1:

L'individuazione è effettuata dalle Province sulla base delle richieste presentate dai Comuni interessati a fruire delle deroghe per gli esercizi commerciali.

Spetta ai Comuni indicare, nella domanda, la zona o le zone del proprio territorio e il periodo di maggiore afflusso turistico (che può essere anche coincidente con l'intero anno solare) in cui intendono applicare tali deroghe, nel rispetto comunque dei limiti previsti dall'art.5.

Art.2 comma 1:

Il primo requisito fondamentale che i Comuni debbono possedere per potere essere individuati come turistici è il numero minimo di 1500 posti letto, previsto al comma 1, in strutture alberghiere ed extraalberghiere (campeggi e strutture analoghe regolate dalla l.r.16.12.1999 n.56; rifugi alpini; strutture regolate dalla l.r.22.10.1999 n.49, ove i dati siano disponibili) presenti all'interno di tutto il territorio (e non solo della o

delle zone che potranno fruire delle deroghe alla chiusura dei negozi), risultanti dai dati ufficialmente rilevati ed in possesso dell'APT competente.

Art.2 comma 3:

I criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica prevedono 5 indicatori, su cui la Provincia è chiamata a definire un valore ritenuto minimo per quelli di cui alle lettere a), b), c), d) e dare, se lo ritiene opportuno, direttive o indirizzi per l'indicatore di cui alla lettera e).

E' in facoltà delle Province stabilire la necessità del rispetto di tali valori minimi per almeno quattro dei cinque indicatori.

Per la valutazione dell'indicatore di cui alla lettera b) deve essere considerato sia il rapporto tra numero di imprese turistiche rispetto al numero totale delle imprese presenti sul territorio comunale, sia il rapporto tra gli occupati delle imprese turistiche rispetto al numero totale degli occupati di tutte le imprese presenti nel territorio comunale

Art.2 comma 4:

Il parere delle organizzazioni e dell'APT competente è obbligatorio ma non vincolante.

Art.2 comma 5:

La facoltà di deroga prevista dal comma 5 è riferita esclusivamente a tutti i Comuni il cui territorio è situato per intero sopra i seicento metri sul livello del mare, indipendentemente dal fatto che facciano o meno parte di Comunità montane o siano individuati da altre normative o provvedimenti statali o regionali tra i Comuni montani. Di tale deroga non potranno pertanto fruire quei Comuni che presentano parti o zone del proprio territorio, seppur piccole, sotto i seicento metri di altitudine.

In definitiva per i Comuni che presentino domanda di individuazione, la mancanza del numero minimo di posti letto o il fatto di non appartenere ad alcuna delle classificazioni di cui al comma 2 o di non rientrare nella deroga di cui al comma 5 o il mancato rispetto degli indicatori, così come considerati da ciascuna Provincia, comporta necessariamente l'emanazione di un provvedimento di diniego da parte della Provincia.

Art.3

Il primo requisito fondamentale che i Comuni debbono possedere per potere essere individuati come città d'arte è un numero minimo di posti letto, indicato dal comma 1 dell'art.3, in strutture alberghiere ed extraalberghiere (campeggi e strutture analoghe regolate dalla l.r.16.12.1999 n.56; rifugi alpini; strutture regolate dalla l.r.22.10.1999

n.49, ove i dati siano disponibili) presenti all'interno di tutto il territorio (e non solo della o delle zone che potranno fruire delle deroghe alla chiusura dei negozi), risultanti dai dati ufficialmente rilevati ed in possesso del Comune.

Il numero minimo di posti letto è di duecento per i Comuni che rientrano in tutto o in parte in zona montana, che coincide per analogia con le disposizioni dettate per i Comuni turistici, con la definizione indicata dall'art.2 comma 2 lettera a), Comuni il cui territorio ricade cioè in tutto o in parte in una comunità montana; è invece di seicento per tutti gli altri Comuni.

Art.3 comma 2:

I criteri per l'individuazione delle città d'arte prevedono 6 indicatori, su cui la Provincia è chiamata a definire un valore ritenuto minimo per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e dare, se lo ritiene opportuno, direttive o indirizzi ai fini della valutazione dell'indicatore di cui alla lettera f).

E' in facoltà delle Province stabilire la necessità del rispetto di tali valori minimi per almeno cinque dei sei indicatori.

La facoltà di deroga prevista dal comma 5 dell'art.2 è riferita esclusivamente ai Comuni a prevalente economia turistica e non può essere applicata per l'individuazione delle città d'arte.

Art.3 comma 3:

Il parere delle organizzazioni e dell'APT competente è obbligatorio ma non vincolante.

Art.4

Ciascuna Provincia era tenuta ad adottare un provvedimento recante i criteri di individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte, in base agli indicatori sopra menzionati entro il 15 marzo 2000, cioè sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. Tale termine ormai è scaduto senza che la gran parte delle Province abbia adottato i criteri, motivando il ritardo con l'esigenza di fare chiarezza su taluni punti della legge regionale.

A seguito della trasmissione delle presenti direttive regionali, intese a risolvere le questioni sollevate, alle Province che non provvedano al più presto ad adottare i criteri la Giunta regionale invierà una diffida cui, in caso di ulteriore inerzia, seguirà in via sostitutiva l'adempimento alle disposizioni di legge, così come stabilito dall'art.6 comma 2.

Art.5 comma 1 e 2 :

La possibilità di consentire la deroga alla chiusura domenicale o festiva dei negozi può essere conferita dai Comuni solo con riferimento alla zona del centro storico o comunque della zona di interesse turistico o artistico, indicata e delimitata dal Comune stesso già in sede di domanda alla Provincia e da questa recepita nel provvedimento di individuazione.

Per precisa volontà del legislatore regionale non possono essere applicabili deroghe per la zona della terraferma del Comune di Venezia.

Art.5 comma 3:

I richiami sanzionatori indicati al comma 3 si riferiscono solo ai commi 1 e 2 ed ai Comuni turistici o alle città d'arte individuati con la legge regionale, per i periodi in cui non godono del regime derogatorio (cioè al di fuori del periodo di maggiore afflusso turistico); in tali ipotesi la violazione delle disposizioni sugli orari commerciali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998.

La legge regionale ha inoltre richiamato *ad abundantiam* l'art.22 del citato Decreto legislativo, al fine di precisare che anche per i Comuni individuati a prevalente economia turistica o città d'arte potranno essere disposte la sospensione o la chiusura degli esercizi rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.22 o per i casi tassativamente previsti al comma 5 del medesimo articolo.

Art.6:

I Comuni che intendono essere individuati come a prevalente economia turistica o città d'arte, devono presentare domanda alla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento contenente i criteri adottati dalla stessa.

A seguito di tale domanda, entro sessanta giorni la Provincia adotta il provvedimento di individuazione o di diniego.

Dalla data del primo provvedimento di individuazione di un Comune viene meno nella specifica Provincia l'efficacia della normativa precedente richiamata dall'art.35 della l.r. 37/1999.

Alla Provincia spetta pertanto l'onere di notificare a tutti i Comuni del proprio territorio il primo provvedimento di individuazione adottato, così da rendere nota con certezza la data di abrogazione della previgente normativa e la definitiva entrata in vigore della nuova legge regionale.

Ove i Comuni non presentino la domanda di individuazione nei termini o comunque nei sessanta giorni successivi alla richiesta comunale la Provincia non adotti alcun provvedimento di individuazione, si applica comunque la nuova normativa regionale e si considerano abrogate le previgenti disposizioni.

La Provincia è dunque tenuta ad esprimersi con uno o più provvedimenti di tipo positivo contenenti l'individuazione dei Comuni oppure con un provvedimento di tipo negativo ricognitivo che evidenzia la mancanza di richieste dei Comuni e quindi la loro carenza di interesse.

Una volta espletata dalle Province la funzione ad esse attribuita dalla legge regionale, di emanazione cioè del provvedimento positivo o negativo, cessa definitivamente l'efficacia dell'art.35 della legge regionale n.37/1999.

Per converso, qualora le Province omettano di provvedere espressamente, la norma in parola consente che l'efficacia dell'art.35 si protragga per non oltre duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 62/1999

Il comma 3 dell'art.6 in sostanza va considerato "norma di chiusura" il termine in essa contenuto pertanto va riferito solo a casi in cui per qualsiasi motivo, che non sia tra quelli sopra menzionati (inerzia della Provincia, inerzia del Comune, mancanza di domande, mancanza di provvedimenti di individuazione), la Provincia non adotti in tempo alcun provvedimento di individuazione di almeno un Comune.

c:\msoffice\orari\delber.doc